



Il Direttore Generale

Sgonico, 13 marzo 2019

Ai Direttori delle Sezioni
Ai Dirigenti amministrativi
Ai Direttori delle Strutture Tecniche di Servizio

e p.c. A tutto il Personale OGS

Sede

Prot. 1311/2019

Rif: DG/PDN/GBRA

Oggetto: adempimenti normativi in materia di alcool-dipendenza e tossicodipendenza in ambito lavorativo - ricognizione personale.

Con riferimento alla comunicazione di pari argomento (Prot. 2165/2011 del 13.05.2011), si trasmette in allegato la normativa che concerne le verifiche da svolgere relativamente all'uso di sostanze alcoliche e stupefacenti per i lavoratori adibiti a precise mansioni riportate nelle tabelle in allegato.

Si raccomanda un'attenta lettura degli allegati, considerato che la normativa, estremamente restrittiva, prevede precise azioni da parte dell'Ente che dovrà trasmettere l'elenco del personale che svolge le mansioni in oggetto. La mancata comunicazione al Medico competente dei dati richiesti può comportare importanti sanzioni e conseguenze penali per il Datore di lavoro.

Si chiede, pertanto, di trasmettere, **entro e non oltre il 20 marzo**, l'elenco richiesto relativo alla propria Direzione/Sezione all'ufficio del personale, che a sua volta lo invierà al Medico Competente.

Eventuali dubbi interpretativi potranno essere discussi con il medico o direttamente o tramite la mediazione dell'ufficio personale.

Distinti saluti.

Paola Del Negro

Firmato digitalmente da: DEL NEGRO PAOLA
Data: 13/03/2019 14:09:38



Allegato

NOVITA' LEGISLATIVE IN MATERIA DI ALCOOL-DIPENDENZA E TOSSICO-DIPENDENZA IN AMBITO LAVORATIVO

Con la presente si informa sulle procedure e le modalità per la verifica dello stato di alcool- e tossico-dipendenza per i lavoratori.

Le verifiche sono rivolte solo ai lavoratori le cui mansioni risultano incluse nelle tabelle successive. Se il dipendente non rientra nel rischio non può essere valutato.

NOTA IMPORTANTE: si raccomanda di leggere con attenzione tale informativa. La mancata comunicazione al Medico competente (MC) dei dati richiesti può comportare importanti sanzioni e conseguenze penali per il Datore di lavoro (DL). Si raccomanda, anche nel caso che nessun dipendente rientri nella tabella SOSTANZE STUPEFACENTI E PSICOTROPE, di comunicare al Medico Competente il dato in forma scritta compilando i moduli in allegato con la dicitura "NESSUNA DELLE MANSIONI DI CUI SOPRA E' PRESENTE IN AZIENDA" e inviandoli all'indirizzo:

Si ricorda che, come per le visite mediche di idoneità alla mansione, anche questi accertamenti devono essere svolti in orario di lavoro e che le spese sono a carico del DL. Tali accertamenti possono essere disgiunti dalla visita medica periodica a cui si sottopone il dipendente per i rischi relativi al D. Lgs. 81/08 (rumore, movimentazione carichi, rischio chimico, etc.).

RISCHIO ALCOOL

Il Medico Competente (MC) ha la possibilità di effettuare test alcolimetrici in ambiente di lavoro per confermare o escludere condizioni in grado di determinare eventuali comportamenti dannosi per se' o per gli altri. Tuttavia l'azione deve essere calata all'interno di un moderno sistema di prevenzione aziendale in cui tutte le figure (Datore di lavoro, Medico competente, Preposti e lavoratori) collaborano.

Il MC, inoltre, deve valutare condizioni di alcool-dipendenza o abuso di alcool anche in sede di visita preventiva o periodica (tramite visita medica, questionari specifici, eventualmente esami del sangue...)

Gli accertamenti sono rivolti esclusivamente ai lavoratori le cui mansioni rientrano nella tabella in allegato.

Nell'ambito del rischio in esame, inoltre, è prevista specifica formazione ai dipendenti da parte del MC (mediante distribuzione di opuscoli, corsi, etc.). Inoltre è indispensabile predisporre delle procedure nel caso di casi di sospetto abuso di alcool sul posto di lavoro da parte di un dipendente. Questi aspetti verranno affrontati nel corso del periodico sopralluogo annuale degli ambienti di lavoro in considerazione della specificità dell'Azienda.

Non vi saranno modifiche all'attuale protocollo sanitario. Eventuali esami aggiuntivi verranno discussi in sede di sopralluogo prima dell'effettuazione delle visite mediche.

RISCHIO SOSTANZE STUPEFACENTI E PSICOTROPE

Il Datore di lavoro (DL) deve individuare i lavoratori che svolgono le mansioni per le quali deve essere effettuato l'accertamento di assenza di tossicodipendenza e di assunzione di sostanze stupefacenti e



psicotrope e, almeno annualmente, deve produrre e aggiornare l'elenco. La mancata comunicazione da parte del DL comporta sanzione penale per lo stesso.

Tale elenco deve essere comunicato per iscritto al MC il quale, a sua volta, comunicherà il luogo e la data per l'esecuzione degli accertamenti al DL.

Il protocollo sanitario per il rischio SOSTANZE STUPEFACENTI E PSICOTROPE è il seguente:

1. visita medica.
2. esami urinari tossicologici secondo quanto previsto dalla normativa (ricerca di anfetamine, cocaina, cannabinoidi, ecstasy, morfina, eroina, metadone).

Il DL comunicherà ai dipendenti con un preavviso di non più di un giorno luogo e data degli accertamenti stabiliti garantendo pertanto la non prevedibilità di tali accertamenti.

Se il lavoratore non può presentarsi agli accertamenti deve fornire al DL e al MC documentazione di "giustificati e validi impedimenti" nella data prevista e viene riconvocato entro 7 gg. Se il dipendente non si presenta nemmeno successivamente viene dichiarato non idoneo alla mansione e inviato al SERT. Il dipendente non può rifiutarsi di sottoporsi agli accertamenti.

L'accertamento prevede la raccolta di un campione di urina che poi viene suddiviso in 3 contenitori A-B-C sigillati controfirmati dal dipendente. In caso di positività del campione A, il campione B viene inviato al laboratorio di riferimento per l'esame di conferma. Il lavoratore può richiedere, a sue spese, l'esecuzione di controanalisi sul campione C, entro 10 gg dal ricevimento della comunicazione della positività. In caso di negatività, invece, i campioni vengono eliminati.

In caso di positività il lavoratore viene momentaneamente sospeso dall'attività a rischio e, se la positività è confermata dalle seconde analisi sul campione B, viene dichiarato non idoneo e inviato al SERT.

In SERT prenderà in carico il lavoratore e valuterà l'eventuale dipendenza di cui aggiornerà il MC.

I lavoratori indicati dal Datore di lavoro dovranno sottoporsi a esame tossicologico. Il test verrà eseguito dal Medico competente. Non è necessario eseguirlo il mattino e non è necessario che il lavoratore sia a digiuno.

TABELLA MANSIONI A RISCHIO ALCOOL

Attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per l'espletamento dei seguenti lavori pericolosi:

a) impiego di gas tossici (art. 8 del R.D. 09/01/1927 e s.m.); b) conduzione di generatori di vapori (D.M. 01/03/1974); c) attività di fochino (art. 27 del D.P.R. 302/1956); d) fabbricazione e uso di fuochi artificiali (art. 101 del R.D. 635/1940); e) vendita di fitosanitari (art. 23 del D.P.R. 290/2001); f) direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari (D.P.R. 1450/1970 e s.m.); g) manutenzione degli ascensori (D.P.R. 162/1999);

Dirigenti e preposti al controllo dei processi produttivi e alla sorveglianza dei sistemi di sicurezza negli impianti a rischio di incidenti rilevanti (art. 1 del D.Lgs 334/1999);

Sovrintendenza ai lavori previsti dagli artt. 236 e 237 del D.P.R. 547/1955;



Mansioni sanitarie svolte in strutture pubbliche e private in qualità di: medico specialista in anestesia e rianimazione; medico specialista in chirurgia; medico ed infermiere di bordo; medico comunque preposto ad attività diagnostiche e terapeutiche; infermiere; operatore socio-sanitario; ostetrica; caposala e ferrista;

Vigilatrice di infanzia o infermiere pediatrico e puericultrice, addetto ai nidi materni e ai reparti per neonati e immaturi; mansioni sociali e sociosanitarie svolte in strutture pubbliche e private;

Attività di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado;

Mansioni comportanti l'obbligo della dotazione di porto d'armi, ivi comprese le attività di guardia particolare e giurata;

Mansioni inerenti le seguenti attività di trasporto:

a) addetti alla guida di veicoli stradali per i quali è richiesto il permesso della pat. guida categoria B, C, D, E e quelle per i quali è richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per la guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada; b) personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell'esercizio ferroviario; c) personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell'infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di camera e di mensa;

d) personale navigante delle acque interne; e) personale addetto alla circolazione e alla sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari aerei e terrestri; f) conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie; g) personale marittimo delle sezioni di coperta e macchina nonché il personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attività off-shore e delle navi posatubi; h) responsabili dei fari; i) piloti d'aeromobili; l) controllori di volo ed esperti di assistenza al volo; m) personale certificato dal registro aeronautico italiano; n) collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea; o) addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti; p) addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci;

Addetto e responsabile della produzione, confezionamento, detenzione, trasporto e vendita di esplosivi;

Lavoratori addetti ai comparti dell'edilizia e delle costruzioni e tutte le mansioni che prevedono attività in quota, oltre i due metri di altezza;

Capiforno e conduttori addetti ai forni di fusione;

Tecnici di manutenzione degli impianti nucleari;

Operatori e addetti a sostanze potenzialmente esplosive e infiammabili



TABELLA MANSIONI A RISCHIO SOSTANZE STUPEFACENTI E PSICOTROPE

RISPEDIRE UNA COPIA AL MEDICO COMPETENTE ANCHE SE NON VI SONO NOMINATIVI CON LA DICITURA "NESSUNA DELLE MANSIONI DI CUI SOPRA E' PRESENTE IN AZIENDA"

1) Attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per l'espletamento dei seguenti lavori pericolosi:

a) impiego di gas tossici (articolo 8 del regio decreto 1927, e successive modificazioni);

b) fabbricazione e uso di fuochi di artificio (di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635) e posizionamento e brillamento mine (di cui al DPR 19 marzo 1956 n. 302);

c) Direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari (di cui al DPR 30 dicembre 1970 n 1450 e s.m.)

2) Mansioni inerenti le attività di trasporto

a) conducenti di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della pat. guida categoria C, D, E, e quelli per i quali è richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada;

b) personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell'esercizio ferroviario che esplich attività di condotta, verifica materiale rotabile, manovra apparati di sicurezza, formazione treni, accompagnamento treni, gestione della circolazione, manutenzione infrastruttura e coordinamento e vigilanza di una o più attività di sicurezza;

c) personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell'infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di camera e di mensa;

d) personale navigante delle acque interne con qualifica di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite a noleggio;

e) personale addetto alla circolazione e a sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari, aerei e terrestri;

f) conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o diapparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie;

g) personale marittimo di I categoria delle sezioni di coperta e macchina, limitatamente allo Stato

maggiore e sottufficiali componenti l'equipaggio di navi mercantili e passeggeri , nonché il personale

marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attività off-shore e

delle navi posatubi;

h) controllori di volo ed esperti di assistenza al volo;

i) personale certificato dal Registro aeronautico italiano;

l) collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea;

m) addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti;

n) addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci (NON TRANSPALLET MANUALI)



3) Funzioni operative proprie degli addetti e dei responsabili della produzione, del confezionamento, della detenzione, del trasporto e della vendita di esplosivi.

INDICARE EVENTUALI NOMINATIVI E MANSIONI (rischio sostanze psicotrope)

Nome e mansione	firma del lavoratore per conoscenza
.....
.....
.....
.....
.....
.....

firma e timbro del Datore di lavoro

Informativa per il sig./sig.ra

Dipendente della ditta

Comunicazione di esecuzione del test
anti-droga

La recente normativa in materia di sicurezza sul lavoro obbliga i dipendenti la cui mansione è inserita nella tabella "mansioni a rischio utilizzo sostanze psicotrope" ad essere sottoposti a test anti-droga urinario.

Il datore di lavoro deve comunicare al dipendente soggetto all'accertamento con un preavviso di non più di un giorno il luogo e l'orario dell'accertamento garantendo, pertanto, la non prevedibilità del test.

In ogni caso il dipendente era già stato preventivamente informato di appartenere alla lista di cui sopra e della possibilità di essere sottoposto a test anti-droga.

Se il lavoratore non si presenta all'accertamento deve fornire al medico competente documentazione di "giustificati e validi impedimenti" e viene riconvocato entro e non oltre 7 gg.



**Istituto Nazionale
di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale**

Se il dipendente non si presenta nemmeno successivamente viene dichiarato "non idoneo alla mansione" e inviato al SERT.

Il dipendente non può rifiutarsi di sottoporsi agli accertamenti.

L'accertamento prevede la raccolta di un campione di urina che poi viene suddiviso in 3 contenitori A-B-C sigillati controfirmati dal dipendente. In caso di positività del campione A, il campione B viene inviato al laboratorio di riferimento per l'esame di conferma. Il lavoratore può richiedere, a sue spese, l'esecuzione di controanalisi sul campione C, entro 10 gg dal ricevimento della comunicazione della positività. In caso di negatività, invece, i campioni vengono eliminati.

In caso di positività il lavoratore viene momentaneamente sospeso dall'attività a rischio e, se la positività è confermata dalle seconde analisi sul campione B, viene dichiarato non idoneo e inviato al SERT.

In SERT prenderà in carico il lavoratore e valuterà l'eventuale dipendenza di cui aggiornerà il medico competente.

Data

Per ricevuta informazione il dipendente sig./sig.ra